

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del cerimoniale di Stato e per le
onorificenze

per interoperabilità

OGGETTO: Accesso ad atti inerenti procedimento di accesso civico generalizzato

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e delle Onorificenze, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento agli articolati fatti di seguito esposti.

Il sig. ha presentato una richiesta di accesso civico generalizzato rivolta al Cerimoniale di Stato e finalizzata ad ottenere informazioni relative alla concessione dell'Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana all'Avvocato

A tale istanza l'Ufficio ha risposto con l'adozione di un provvedimento di diniego - basato sul presupposto giuridico del DPCM 27.06.2011 n. 143 - nelle cui more è pervenuta una segnalazione/opposizione spontanea dell'Avv.

Con una seconda istanza di accesso civico, il Sig. richiedeva copia della opposizione spontanea presentata dall'Avv., richiamata nel provvedimento di diniego.

L'Ufficio, ha inoltrato tale richiesta di accesso al controinteressato che ha prodotto la propria opposizione.

L'Ufficio del Cerimoniale, operando un bilanciamento degli interessi, ha ritenuto di non ostendere la segnalazione/opposizione spontanea dell'avv., perché contenente informazioni strettamente personali che riguardano la sfera privata, estranee al raggiungimento dell'interesse pubblico, tutelato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 che mira a favorire "... forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e "... promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Successivamente l'Avv. ha fatto pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, una istanza di accesso documentale (motivata dalla necessità di tutelarsi ove venisse accertato l'eventuale trattamento indebito dei dati personali e o professionali) per prendere visione/ottenere copia di tutte le istanze, esposti, segnalazioni trasmesse dal Sig. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto richieste di dati relativi allo stesso Avv. e degli atti adottati

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito. Conseguentemente la Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha trasmesso tale nota all'Ufficio del Cerimoniale "per gli eventuali adempimenti di competenza".

Il Sig., a sua volta, ha avanzato analoga istanza ai sensi dell'art. 10, Legge 7 agosto 1990, n. 241 per ottenere "*l'ostensione di tutti gli atti del procedimento avviato da questo ufficio a seguito della sua prima istanza di accesso civico del 22 ottobre 2017*" ed in particolare della segnalazione spontanea dell'Avv.

L'Ufficio del Cerimoniale si è pertanto rivolto alla Commissione per l'accesso per chiedere se, nelle ipotesi prospettate, debba dirsi prevalente il diritto d'accesso o la tutela della riservatezza invocata dagli interessati nelle proprie istanze.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione, preliminarmente, conferma l'inammissibilità della richiesta di accesso avente ad oggetto gli atti relativi alla attribuzione della onorificenza: ciò in virtù della considerazione che l'attribuzione delle onorificenze è un atto discrezionale e rientra nelle prerogative del Presidente della Repubblica e, come tale, è insindacabile. Da un punto di vista normativo l'esclusione dell'accesso documentale di tutti gli atti relativi al conferimento di onorificenze è stata espressamente prevista dal DPCM 27.06.2011 n. 143.

La legittimità di tale diniego è stata confermata dal Garante della Privacy cui la questione è stata sottoposta dal Responsabile della Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso la Commissione, semplificando l'articolata vicenda esposta, osserva che la questione proposta verte, in sostanza, sulla accessibilità o meno degli atti endoprocedimentali delle rispettive procedure d'accesso, attivate da entrambi i soggetti coinvolti.

A tal riguardo la Commissione osserva che l'ostensione degli atti *de quibus* rientra negli obblighi procedimentali dell'amministrazione la quale, a prescindere dalla presentazione di una specifica istanza in tal senso, è tenuta a trasmettere la richiesta d'accesso ricevuta al soggetto controinteressato il quale deve poter presentare motivata opposizione all'accesso richiesto nonché poter contraddire nel procedimento instauratosi; ciò anche con riferimento agli atti successivi del medesimo procedimento (controdeduzioni, memorie successive ecc.)

Il diritto di ciascuno degli istanti ad accedere agli atti prodotti dal soggetto controinteressato - e viceversa - nell'ambito delle rispettive procedure d'accesso deve dirsi certamente sussistente anche sulla considerazione che tale diritto d'accesso si configura quale "endoprocedimentale", come tale previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

Sulla scorta di tale previsione, qualora l'istante manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la propria sfera giuridico-soggettiva, l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa

partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Né, in tale ipotesi, possono venire in rilievo profili di riservatezza che, nella comparazione tra gli opposti interessi coinvolti, possano far recedere il diritto d'accesso stesso.

Tutte le predette argomentazioni devono estendersi anche alla richiesta d'accesso avente ad oggetto *“tutte le istanze, esposti, segnalazioni trasmesse dal Sig. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto richieste di dati relativi allo stesso Avv. e degli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito”*.

Secondo l'orientamento costante di questa Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ogni soggetto deve poter conoscere i contenuti di esposti e segnalazioni presentate a suo carico potendo, gli stessi, avere effetti rilevanti sulla propria sfera personale o professionale – come nel caso che ci occupa – e deve, pertanto, essere messo in grado di conoscerne la portata, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e quindi ex art. 24 comma 7 legge 241/90: in tali ipotesi il diritto alla riservatezza non può, come già precisato, considerarsi prevalente nei confronti dello speculare diritto d'accesso.

In questo senso è il parere della scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di -

FATTO

La sig.ra, in data 11 dicembre 2017, ha presentato alla Direzione Territoriale del Lavoro di - un'istanza di accesso al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione di cui ai prott. e del 20.04.2016 nonché ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato anteriore e/o conseguente.

Tale verbale era stato notificato alla società Società cooperativa per azioni, della quale la sig.ra era stata dipendente e contro la quale, la medesima, ha ottenuto un precetto su convalida di diffida accertativa per il recupero dei crediti da lavoro accertati dalla DTL di

L'istante motivava la suddetta richiesta con la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento n. R.G. / (opposizione a precetto su convalida di diffida accertativa) pendente dinnanzi al Tribunale di, sez. Lavoro (udienza di discussione fissata il 21.06.2018) al fine di tutelare la propria posizioni giuridiche soggettiva.

L'amministrazione adita ha negato l'accesso con provvedimento del 22 dicembre 2017 deducendo che gli atti richiesti sarebbero sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) e dell'art. 3, comma 1 lett. d) del D.M. n.757/94 in quanto la loro ostensione avrebbe determinato un pregiudizio al diritto alla riservatezza della società datrice di lavoro, interesse che sarebbe stato prevalente rispetto a quello della lavoratrice a ricevere copia degli accertamenti ispettivi e dei provvedimenti sanzionatori.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite dell'avvocato di, ha adito nei termini la Commissione per l'accesso, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta dell'invio del medesimo alla controinteressata, Società cooperativa per azioni, cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono: il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il sig., Capitano di Fregata presso la Capitaneria di Porto di ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ed avente ad oggetto documentazione relativa alla selezione per l'avanzamento a scelta al grado superiore (per gli anni 2016 e 2017), alla quale ha partecipato – e risultato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento.

Con la predetta istanza richiedeva chiedeva in particolare:

- 1) Verbale dell'8 marzo 2017, e relativi allegati, con l'assegnazione del punteggio finale di merito di tutti gli iscritti, capitani di fregata
- 2) Verbale del 3 marzo 2016, e relativi allegati, con l'assegnazione del punteggio finale di merito di tutti gli iscritti, capitani di fregata
- 3) Per entrambi i processi verbali di cui ai punti 1 e 2, le determinazioni per ogni singolo valutato assunte dalla Commissione Superiore di avanzamento della Marina Militare da cui si evinca il processo logico argomentativo per l'attribuzione dei singoli punteggi e anche relativo al punteggio particolare.
- 4) Documentazione facente parte del fascicolo personale dei singoli utilizzata dalla Commissione per l'attribuzione di ogni singolo punteggio di merito
- 5) Per ogni singolo valutato evidenza del calcolo aritmetico per la valutazione del punto di merito.

L'amministrazione adita concedeva un accesso parziale limitandolo ai documenti relativi all'istante medesimo peraltro in forma incompleta – omettendo di fornire copia della valutazione di sintesi di due membri della commissione. Con riguardo, invece, alla documentazione relativa ai terzi partecipanti, l'amministrazione precisava di aver dato corso alla procedura di notifica dell'istanza ai controinteressati stessi e di differire l'accesso al momento conclusivo di tale iter. Relativamente, poi, al punto 4 dell'istanza dichiara di aver provveduto ad interessare la collaterale 11[^] Divisione della Direzione Generale, quale detentrica della documentazione matricolare e caratteristica degli Ufficiali della Marina, ai fini della produzione di un diretto riscontro, per la parte di propria competenza, all'istanza di accesso in argomento

L'amministrazione negava, invece, l'accesso alle parti del verbale relative ai Capitani di Fregata giudicati idonei ma non iscritti nel quadro di avanzamento al grado di Capitano di Vascello per gli anni

2016 e 2017 *“in quanto in relazione alle stesse l’Ufficiale istante non possiede un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, come previsto dall’articolo 23 della legge n. 241 del 1990”*. Quanto poi alla parte in cui nell’istanza di accesso si chiede *“...il percorso logico-giuridico-argomentativo, sulla cui base si è proceduto all’assegnazione del singolo punteggio, incluse le motivazioni a sostegno dell’attribuzione del punteggio discrezionale...”*, l’amministrazione *“rammenta che i criteri per l’attribuzione del punto di merito sono quelli previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dagli articoli 1053 e 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”*.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale ha ribadito le argomentazioni già dedotte nel provvedimento oggi impugnato ma ha precisato che, per mero errore materiale, non erano state inviate le copie della valutazione di sintesi di due membri della commissione e di aver successivamente provveduto al relativo invio.

DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto del ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione richiesta, poiché l’istante vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso de quo, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, quale partecipante alla procedura selettiva in oggetto. Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale stessa ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti.

Tale diritto di accesso si estende ai documenti prodotti dagli altri candidati, ai documenti formati dalle Commissioni esaminatrici ed alle schede valutative degli altri partecipanti al concorso senza che sia necessaria, nei confronti dei medesimi, la previa notifica dell’istanza: questi ultimi, infatti, non rivestono neppure la qualifica di “controinteressati” in senso tecnico e pertanto l’esercizio del diritto di accesso prescinde dall’ espletamento di tale formalità. Questo è il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (per tutte T.A.R. Lazio , Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450) da sempre condiviso da questa Commissione e confermato da pronunce più recenti.

Così infatti T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8772 secondo cui, inoltre, per tutti i documenti dei concorsi e delle selezioni pubbliche deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno

evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti.

L'amministrazione adita dovrà pertanto rendere accessibile tutta la documentazione oggetto d'istanza anche quella relativa ai candidati idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento, i quali si trovano nella medesima posizione giuridica dell'odierno ricorrente e nei confronti dei quali lo stesso può, legittimamente, operare un confronto ed una valutazione comparativa. Dovrà, altresì, fornire la documentazione relativa alla concreta attribuzione dei punteggi, non essendo sufficiente un mero rinvio alla normativa di riferimento.

Correttamente, invece l'amministrazione ha inviato per competenza l'istanza alla Divisione che detiene stabilmente la documentazione richiesta la quale dovrà, a sua volta, consentire l'accesso richiesto per la parte di rilevanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile con riguardo ai documenti già forniti e lo accoglie con riferimento a tutta la documentazione non ancora ostesa, e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il sig. ha presentato al Comune di formale istanza di accesso agli atti avente il seguente tenore:

- *Visione ed estrazione di copia di documentazione probatoria che avrebbe indotto il Responsabile dei Servizi Finanziari alla mancata approvazione della determina positiva dell'Ufficio Urbanistica relativa alla rimozione di un manufatto in amianto, alla documentazione amministrativa presunta, che il Comune di ha usato quale discriminante per poter rimuovere altri manufatti sul territorio comunale, ad esibire la documentazione che hanno posto in subordine la rimozione di tale manufatto, maggiormente vetusto, rispetto agli altri presenti in zona e già rimossi*

Motivava l'istanza con riferimento al diritto di difesa in instaurando procedimento e al diritto alla salute giacchè trattasi di manufatto in amianto rilevato dal Comune di in fase di sopralluogo tecnico (...)

L'amministrazione adita, con provvedimento del 29 novembre, invitava l'istante a presentarsi presso gli uffici indicati per esercitare il proprio diritto d'accesso ma il sig., lamentando che nei fatti tale accesso non è stato consentito, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per incompetenza, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge n. 241 del 1990 e lo trasmette, per competenza, al Difensore civico regionale, il quale, risulta essere stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 dell'8 febbraio 2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile e lo trasmette per competenza al Difensore civico della Regione

COMUNE DI

PEC:

e, p.c. SIG.

PEC:

OGGETTO: Ricorso c/ Comune di

Il ricorrente si rivolge sia alla Commissione sia al Difensore Civico del Comune di del quale va riconosciuta la competenza trattandosi di ricorso contro l' amministrazione comunale.

Si trasmette, pertanto il ricorso in oggetto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica

FATTO

Il signor ha presentato al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica un'istanza d'accesso agli atti del concorso pubblico per esami ad otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa di Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, al quale ha partecipato.

L'istante richiedeva in particolare di accedere:

- alla graduatoria finale con indicazione dei vincitori e degli idonei (...);
- alle domande di partecipazione dei vincitori e degli idonei;
- ai verbali della commissione esaminatrice in cui ci sono stati predeterminati i criteri di valutazione degli scritti in relazione ai punteggi attribuibili (...);
- ai verbali con cui la predetta commissione ha proceduto in concreto alla valutazione degli scritti dell'istante e dei candidati vincitori, temi di tutte le prove scritte sostenute dall'istante e dai candidati vincitori.

L'amministrazione adita, consentiva un accesso parziale agli atti richiesti – limitandolo a quelli relativi al sig. - precisando che: *“ai sensi dell'art. 15 comma 2, del Regolamento sulle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, l'accesso agli atti relativi ai candidati idonei è limitato alla possibilità di prenderne visione”*, invitando l'istante a presentarsi presso gli Uffici preposti per la visione.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Precisava di non aver potuto notificare il ricorso ai controinteressati non essendo a lui note le generalità di questi ultimi, non avendo ricevuto dalla amministrazione i documenti relativi ai medesimi.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale eccepisce l'incompetenza della Commissione per l'accesso a deliberare sul presente ricorso poiché la legge 241/90 non trova diretta applicazione nei confronti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, in ragione dell'autonomia normativa e organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Organi costituzionali. Nell'ambito di tale autonomia, il diritto di accesso agli atti delle procedure concorsuali è stato regolato dall'art. 15 del Decreto Presidenziale n. 62/N del 1 Ottobre 2010 e le eventuali controversie nella

materia de qua sono state attribuite a Collegi giudicanti istituiti presso il Segretariato Generale e disciplinati dal Decreto Presidenziale 34/N del 30 Dicembre 2008.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto della eccezione di incompetenza sollevata dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ed osserva quanto segue. Anche a prescindere da quanto dedotto in sede di memoria dal Segretariato Generale, il diniego d'accesso da questo opposto si fonda sull'art. 15 comma 2 del Regolamento sulle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e, tra i poteri che la legge attribuisce alla scrivente Commissione, non figura quello della disapplicazione delle norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto il ricorso presentato non può, in ogni caso, trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il signor, impiegato presso l'Università degli Studi di, ha presentato in data 14 dicembre 2017, alla medesima amministrazione, un'istanza di accesso avente il seguente oggetto: *“copia del quesito posto dall'amministrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si chiede “se sia ammissibile che un dipendente dell'Ateneo avvalsi di un giorno di assenza per malattia per l'effettuazione di una visita specialistica presenti una dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine di comprovare la causa della assenza”*.

L'istante motivava la suddetta richiesta con riferimento ad una annosa questione relativa alla decurtazione stipendiale subita dal ricorrente il quale aveva giustificato l'assenza per visite mediche per mezzo di autocertificazione. Circa l'ammissibilità di tale facoltà di autocertificazione, l'amministrazione aveva investito sia l'ARAN sia il Dipartimento della Funzione Pubblica e, il sig., dopo essere venuto in possesso del parere ARAN tramite accesso informale, intendeva accedere alla richiesta di parere rivolta al Dipartimento Funzione Pubblica.

L'amministrazione adita rigettava l'accesso con provvedimento del 12 gennaio 2018 avverso il quale il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ripercorrendo le tappe della vicenda sottesa al presente ricorso, specifica che il documento al quale il ricorrente chiede di accedere è la nota direttoriale n. del 18 ottobre 2016 con la quale, per l'appunto, l'Ateneo ha chiesto il parere dell' ARAN e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Riferisce l'amministrazione che tale documento, allegato alla comunicazione rivolta alla scrivente commissione, era già stato portato a conoscenza del sig. unitamente al parere reso dall'Aran.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, prende atto della dichiarazione della amministrazione adita che assume che il ricorrente ha già avuto accesso alla documentazione richiesta ed osserva quanto segue. Poiché il ricorso è di data successiva alla presunta avvenuta conoscenza del documento medesimo, la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare al ricorrente tutta la documentazione

allegata alla memoria difensiva della amministrazione ed in particolare la nota direttoriale n. del 18 ottobre 2016, oggetto di specifico interesse, ritenendo così cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, invitando la Segreteria a trasmettere al ricorrente tutta la documentazione allegata alla memoria difensiva della amministrazione ed in particolare la nota direttoriale n. del 18 ottobre 2016, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: CODACONS/Art. 32 Associazione per i diritti del malato Onlus

contro

Amministrazioni resistenti: Roma Capitale/Questura di Roma/Commissariato di Polizia Sez./Ministero dell'Interno/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli/15 Municipi di Roma

FATTO

Il CODACONS, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., e l'Art. 32 Associazione per i diritti del malato Onlus, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., hanno presentato un'istanza d'accesso, rivolta alle intestate amministrazioni - ciascuna per la parte di propria competenza - chiedendo di accedere a diversa documentazione (autorizzazioni, licenze, iter amministrativi rilascio di autorizzazioni, controlli ecc.) relativa alla Sala Giochi, in Via a Roma.

Motivavano la richiesta con la necessità di verificare il rispetto delle prescrizioni di legge relative all'esercizio dell'attività di gioco, anche con riguardo alla tutela fisio-psichica degli utenti e ciò con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni istanti quali portatrici degli interesse diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti.

A fronte dell'istanza presentata rispondevano formalmente solo i Municipi e e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quest'ultima accogliendo la richiesta ed indicando alle istanti le modalità di esercizio del diritto di accesso richiesto.

Avverso il silenzio rigetto opposto dalle altre amministrazioni adite le Associazioni istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, in primo luogo, di essere parzialmente incompetente a decidere del presente ricorso avendo lo stesso ad oggetto il diniego tacito opposto anche dalle amministrazioni comunali e rientrando, quindi, con riferimento a tale parte nella competenza del Difensore Civico del Comune di Roma, al quale si trasmettono gli atti per la parte di propria competenza.

Inoltre la Commissione, preso atto dell'accoglimento dell'istanza da parte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento a tale parte, osservando per il resto quanto segue.

La Commissione rileva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta dell'invio del medesimo al controinteressato, titolare della sala giochi, cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono: il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile, ex art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara la propria parziale incompetenza a decidere, ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, e dispone la trasmissione degli atti del presente ricorso al Difensore Civico del Comune di Roma; dichiara il ricorso parzialmente improcedibile nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dichiarandolo, per il resto, inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig., a seguito dell'emissione di un'ordinanza del Sindaco di che vietava l'utilizzo dell'acqua, ha presentato al predetto comune un'istanza di accesso avente ad oggetto diversa documentazione afferente ai controlli effettuati sull'acqua del Comune – anche relativi agli ultimi 5 anni- sia da organi autonomi sia da enti pubblici.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare lo stato dell'acqua e la sua possibile utilizzazione senza rischio per la salute.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 19 gennaio 2018, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione adita la quale dichiara di aver consentito, *medio tempore*, l'accesso alla documentazione oggetto di istanza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione resistente di aver consegnato la documentazione oggetto di interesse, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. di

FATTO

Il sig., in data 4 dicembre 2017, ha presentato all' I.N.P.S. di un' istanza di accesso agli atti relativi alla propria pratica per la pensione ordinaria di inabilità, pendente presso la medesima amministrazione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig., per il tramite dell'avvocato di, ha adito la Commissione con ricorso del 22 gennaio 2018, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si riassumeva l'iter amministrativo della pratica relativa all'odierno ricorrente e si allegavano, alla memoria stessa, *“gli atti di natura amministrativa relativi al procedimento in prima istanza (domanda amministrativa e reiezione), presieduto dal Responsabile dell'Agenzia INPS di Dott.ssa per competenza territoriale nonché gli atti relativi alla fase del contenzioso amministrativo (ricorso amministrativo e delibera del Comitato Provinciale), presieduta dalla scrivente Responsabile UO Gestione Ricorsi Amministrativi INPS Direzione Provinciale Dott.ssa”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto avendo l'istanza ad oggetto documentazione personale dell'istante nonché vantando, il medesimo, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90 . La Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, della quale dispone la trasmissione al ricorrente a parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere rispetto a tali documenti ma, non avendo modo di verificare se quella inviata sia tutta la documentazione esistente, accoglie il ricorso in via prudenziale con riguardo alla documentazione ulteriore eventualmente esistente e non inviata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la documentazione inviata dalla amministrazione, così dichiarando il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento a tale documentazione e, per il resto, accoglie il ricorso in via prudenziale con riguardo alla eventuale ulteriore documentazione esistente e non ostesa; per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico di

FATTO

La sig.ra, docente di tecnica della danza contemporanea, inserita nella graduatoria del Liceo Scientifico di per il triennio 2017-2020, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al predetto istituto, avente il seguente tenore: “chiedo le copie semplice dei seguenti documenti amministrativi:

- Nominativo Docente in servizio presso il vostro istituto per la classe di concorso A 58
- Titolo di accesso in possesso per l'insegnamento della classe di concorso A 58
- Numero di classe formate con indirizzo di studio A 58
- Numero di ore inserite nel piano formativo per la classe di concorso A 58
- Inizio presa di servizio e durata riferito a.s. 2017/2018

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che, per la sua formulazione, l'istanza appare finalizzata alla richiesta di informazioni, come tale inammissibile. Ad ogni buon conto, poiché l'istante si riferisce espressamente ad una richiesta di “documenti” ed è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90 – in quanto docente in graduatoria - la Commissione precisa quanto segue. Qualora risulti materialmente esistente documentazione dalla quale si evincano le informazioni richieste l'amministrazione adita dovrà renderla accessibile alla sig.ra, non essendo tenuta – viceversa – alla elaborazione di alcun documento al fine di soddisfare la richiesta d'accesso ricevuta (art. 2 DPR 184/2006).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di

FATTO

Il signor, docente abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A040, ha presentato all'Istituto di un'istanza d'accesso agli atti della procedura di assegnazione del "bonus", con natura di retribuzione accessoria.

Chiedeva, in particolare, la visione/estrazione copia:

- di ogni documentazione relativa ai dati relativi ai nominativi dei destinatari del bonus con le relative attività; gli importi del bonus per ogni voce;
- copia della documentazione riportante i criteri adottati nell'escludere il sottoscritto, ed eventualmente alcuni docenti, e le motivazioni di detta esclusione.

Motivava l'istanza deducendo di essere titolare di interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso avendo presentato formale domanda di assegnazione del predetto bonus e di voler verificare la corretta attribuzione del punteggio ricevuto.

L'amministrazione adita, pur fornendo alcuni dei chiarimenti richiesti, rigettava l'istanza deducendo che gli importi non possono essere oggetto di pubblicazione in quanto "dati personali" coperti da privacy – e non sussistendo una norma di legge o un regolamento che ne autorizzi la divulgazione - nonché eccependo che l'istanza appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'attività della amministrazione.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in quanto richiedente il trattamento economico (bonus) di cui si tratta. Con riferimento alle dedotte ragioni di esclusione dall'accesso dei documenti richiesti la Commissione rileva che, a norma dell'art. 22, comma 2, della legge 241/90, " l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la

trasparenza”. Ne deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d’accesso non può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell’art. 22. Invero l’art. 24, comma 6, d) della medesima legge, in deroga all’indicato principio generale, consente di sottrarre all’accesso i documenti che “riguardino la vita privata o la riservatezza di persone”, con particolare riferimento a vari interessi tra cui quelli “professionale” e “finanziario”. Nel caso in esame tale deroga non si riterrebbe giustificata.

Infatti la distribuzione della retribuzione accessoria costituisce un procedimento d’ufficio al quale, potenzialmente, partecipa tutto il personale: di conseguenza, trattandosi di partecipazione endoprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere all’atto conclusivo del procedimento. Inoltre il procedimento in questione è fondato, in sostanza, su una valutazione di merito comparativo dell’impegno e/o della produttività dei singoli dipendenti, e quindi – in pratica – su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione; il che comporta che, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione in materia di procedimenti concorsuali, la partecipazione alla procedura rende, ex sé, accessibili le determinazioni adottate dall’Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti. Qualora non venisse consentito l’accesso, verrebbero disattese le finalità di trasparenza e di imparzialità, che il citato art. 22, comma 2, correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. Tale indirizzo è stato confermato dal TAR Lazio che, nella recentissima sentenza 97176/2017, si è pronunciato proprio sulla accessibilità dei documenti della procedura di assegnazione del bonus – compresi nominativi dei destinatari e relativi importi.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione adita a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per avvenuto accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. Direzione Regionale

FATTO

Il sig. ha presentato alla Direzione Regionale dell' I.N.P.S. un'istanza chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa alla sig.ra, ex coniuge dell'istante, e Dirigente dell'INPS.

Chiedeva in particolare:

- 1) Il documento nel quale la sig.ra ha fatto richiesta di riassegnazione presso uno dei posti funzione rimasti vacanti in all'esito dell'interpello del 30.01.2017;
- 2) Il documento nel quale la sig.ra ha manifestato interesse a ricoprire uno dei posti funzione di cui all'interpello del 19.09.2017;
- 3) Il documento da cui risulti la scoperta dei posti funzione in Direzione Regionale – Area Pensioni e Direzione Provinciale - Area Flussi Contributivi e Vigilanza Documentale e Ispettiva a seguito dell'interpello del
- 4) Il documento da cui risulti la scoperta dei posti funzione in Direzione Regionale – Area Pensioni e Direzione Provinciale - Area Customer Care; Direzione Provinciale - Area Flussi Contributivi e Vigilanza Documentale; Direzione Provinciale - Area Flussi Contributivi e Vigilanza Documentale e Ispettiva, a seguito dell'interpello del

Motivava tale istanza con riferimento alla pendenza di un procedimento di separazione personale tra coniugi presso il Tribunale di e alla disposizione dell'affidamento del figlio minore presso la madre, trasferitasi a, con l'incarico di Direttore della sede INPS di

Poiché il trasferimento della sig.ra, e con essa del figlio, ha determinato un mutamento del rapporto continuativo del minore con il sig. quest'ultimo ha dedotto l'interesse a verificare se la sig.ra abbia presentato manifestazione d'interesse con riferimento ai posti rimasti vacanti in

Il sig. riferisce, infatti, che il Tribunale ha deciso di autorizzare il trasferimento del minore con la madre, salvo il caso in cui risulti che la avrebbe potuto ricoprire la medesima qualifica in A tal riguardo, e con riferimento a tale deduzione, ha allegato al ricorso la prima pagina della predetta ordinanza del Tribunale di

La controinteressata ha manifestato all'amministrazione adita opposizione all'accesso richiesto. L'amministrazione adita ha consentito un accesso parziale, limitandolo ai documenti di cui ai punti 3 e 4 dell'istanza. Avverso tale accesso parziale il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla

Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni, ritualmente notificandolo alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione, preso atto del richiamo alla ordinanza del Tribunale di che risulta solo parzialmente allegata al presente ricorso – limitatamente alla pag. 1 della stessa – invita il ricorrente ad inviare alla Commissione la forma integrale della ordinanza *de qua*. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incombenza istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Università degli Studi di “.....”

FATTO

Il sig. riferisce di essere obbligato al mantenimento della propria figlia maggiorenne, in forza di sentenza di separazione n. / del Tribunale di

Egli ha presentato un’istanza di accesso all’Università degli Studi di chiedendo di accedere “ai dati relativi all’iscrizione e alla frequenza per l’anno accademico 2016/2017 al corso di laurea in Scienze Biologiche ovvero ad altro corso di laurea dell’Università degli studi di “.....” della sig.ra (...) figlia del sig., nonché, per il caso in cui la stessa fosse risultata iscritta, ad ottenere i dati relativi al numero di esami sostenuti dalla sig.ra nell’A.A. 2016/2017 e, in ogni caso, il numero di esami complessivamente sostenuti dalla stessa con il relativo piano di studi dal di della prima iscrizione. Si richiedeva, altresì, se dalle verifiche effettuate, la sig.ra fosse risultata iscritta per l’anno accademico 2017/2018”.

Motivava l’istanza con la necessità di produrre la predetta documentazione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio da intraprendersi presso il Tribunale di, contro la sig.ra

Con provvedimento datato 14/11/2017 l’Università degli studi di “.....” informava il sig. che la figlia, a mezzo dell’avv., aveva proposto formale opposizione alla richiesta d’accesso presentata e, in data 08/01/2018 emetteva provvedimento di rigetto a fronte della opposizione manifestata dalla controinteressata ed al bilanciamento dei contrapposti interessi.

Avverso tale provvedimento di diniego il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E’ pervenuta memoria difensiva dell’amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione ritiene necessario ai fini del decidere di acquisire una copia della sentenza di separazione che ha disposto l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia - non allegata al presente ricorso - per poter verificare la legittimazione del ricorrente all’accesso, anche in considerazione della maggiore età della figlia. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:,

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di

FATTO

I signori hanno presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di chiedendo di prendere visione e ottenere copia di diversi documenti relativi ai signori e Chiedevano in particolare: dichiarazioni dei redditi di entrambi per i periodi d'imposta 2014-2015-2016; tutti i documenti in possesso dell'Anagrafe tributaria aventi ad oggetto conti correnti e/o rapporti di qualsiasi genere con intermediari finanziari riconducibili ai signori e/o (...); eventuali istanze e relazioni di accompagnamento relative alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi della legge n. 186/2014 e/o del d.l. 193/2016 eventualmente inoltrate dai Sig.ri o

Motivavano la richiesta con la necessità di utilizzare tali documenti per valutare la possibilità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti, deducendo la qualità di creditori nei confronti dei predetti sigg.ri con riferimento ad alcune vicende societarie compiutamente descritte nelle istanze ed all'accertamento con adesione, innanzi alla Agenzia delle Entrate di Evidenziavano, in particolare, il loro diritto di regresso e rivalsa nei confronti dei sigg.ri a seguito della escussione subita, da parte della Agenzia delle Entrate, in virtù del vincolo di solidarietà tra i soci.

La Direzione Provinciale di, con provvedimento del 16 novembre 2017, ha rigettato l'istanza d'accesso ricevuta sulla considerazione che *“La normativa, introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e convertito nella l. n. 162/2014, sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ha modificato l'art.155 sexies disp. att. c.p.c. ed ha esteso le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare anche ai procedimenti in materia di diritto di famiglia. A seguito dell'introduzione dell'art. 492-bis c.p.c. operata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 172, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, pertanto, la ricerca dei beni da pignorare da parte dell'Ufficiale Giudiziario prende avvio con la richiesta da parte del creditore al Giudice e presuppone la preventiva ed apposita autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria”*. Pertanto i signori, per il tramite dell'avv.di hanno adito la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni, ritualmente notificando il ricorso ai terzi controinteressati.

La Commissione nella seduta del 18 gennaio 2018, non essendovi ancora certezza in merito all'avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione, da parte degli stessi, di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione, sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini, invitando i ricorrenti ad inviare copia della

ricevuta di avvenuta consegna del ricorso ai controinteressati, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

Successivamente perveniva alla Commissione un ulteriore ricorso dei sigg.ri nei confronti della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di avente ad oggetto il silenzio serbato dalla amministrazione su un'istanza di accesso di identico tenore rispetto a quella già presentata alla Direzione Provinciale di, ed avente pertanto ad oggetto tutti gli atti già sopra menzionati relativi ai sigg.ri e I ricorrenti riferivano che, a fronte dell'istanza ricevuta, la Direzione Provinciale di, in data 28 novembre 2017, ha trasmesso gli atti alla Direzione Provinciale di che lasciava maturare il silenzio rigetto sulla stessa.

Ritualmente notificavano il ricorso ai controinteressati.

I ricorrenti, in ottemperanza dell'incombente istruttorio disposto dalla Commissione in data 18 gennaio, inviavano la cartolina di ricevimento da parte del sig. (con riferimento pertanto al ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di), allegando altresì il reclamo presentato dagli stessi a Poste Italiane per la trasmissione della ricevuta di avvenuta consegna al sig.

Perveniva, in data 13 febbraio u.s., la opposizione del controinteressato – riferita all'istanza presentata alla Direzione Provinciale di - il quale eccepiva la carenza di legittimazione all'accesso richiesto in capo ai ricorrenti anche con riferimento alla circostanza che il diritto di credito invocato dai sigg.ri non è stato oggetto di alcun accertamento giudiziale. I ricorrenti pertanto sarebbero titolari di mere aspettative e non già di un "diritto". Eccepiva inoltre la genericità della istanza di accesso presentata insistendo per la inammissibilità della stessa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto che i due ricorsi presentati hanno ad oggetto la stessa documentazione riferita ai medesimi controinteressati, in via preliminare, dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva osservando che il contraddittorio può dirsi perfezionato nei confronti dei due controinteressati.

Infatti, quanto al sig. la notifica del primo ricorso si è perfezionata in data 2 gennaio 2018, e sono pertanto da quella data trascorsi i 15 giorni senza che lo stesso presentasse una motivata opposizione. Appare pertanto superabile, con riferimento al secondo ricorso, la richiesta di allegazione della cartolina di avvenuto ricevimento, a fronte dell'identità dei due ricorsi oggetto d'esame.

Quanto al sig., la presentazione da parte dello stesso della motivata opposizione all'accesso supera la mancata ricezione dell'avviso di ricevimento del ricorso. Peraltro le argomentazioni di cui alla

opposizione, pur riferendosi ad uno solo dei ricorsi, possono estendersi analogicamente all'altro, stante la identica natura ed oggetto dei due ricorsi in esame.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva quanto segue.

Pur corrispondendo al vero che il credito vantato dai sigg.ri non è stato ancora accertato giudizialmente, come dagli stessi esplicitamente precisato ed eccepito in sede di opposizione dal sig., appare in ogni caso compiutamente provata, dagli stessi, la legittimazione all'accesso richiesto. La ricostruzione delle vicende societarie narrate e l'esplicitazione del loro diritto di regresso e rivalsa nei confronti dei sigg.ri per aver subito la previa escussione da parte della Agenzia delle Entrate hanno evidenziato, in capo ai ricorrenti, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in tal senso.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241 del 1990, il diritto di accesso spetta infatti ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante e secondo quanto affermato, tra gli altri, dal Consiglio di Stato nella sentenza 6440 del 2006 *"la nozione di 'situazione giuridicamente rilevante', per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo (...) stante l'autonomia del diritto di accesso inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.*

I ricorrenti hanno diffusamente motivato la propria richiesta evidenziando la titolarità di una posizione differenziata all'accesso inoltre richiamando espressamente una finalità di tutela della propria situazione giuridica soggettiva nelle sedi a ciò deputate. Orbene *"allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie (...), l'accesso non può essere negato"* (TAR Sicilia 437/2007), ciò, in applicazione dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Nell'ipotesi del diritto di accesso per finalità di giustizia, poi, nella comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, quello alla riservatezza invocato dal terzo controinteressato diviene recessivo a fronte della finalità di difesa esplicitata dall'accedente.

Questo è l'indirizzo costante della scrivente Commissione, in linea con la dominante giurisprudenza amministrativa (tra tutte TAR Lazio Sez II n. 1021 del 2009), sulla base del quale i ricorsi presentati sono considerati meritevoli di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti i ricorsi, li accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi i cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il sig., Maresciallo Capo dei Carabinieri, ha presentato un'istanza rivolta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, chiedendo l'accesso agli atti del procedimento di attribuzione di ricompense al personale dell'Arma impegnato nelle operazioni di soccorso in occasione del sisma del 2016.

Motivava la richiesta de qua con la necessità di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva con riferimento al mancato riconoscimento di tale ricompensa pur essendo stato a tal fine segnalato, avendo operato nel citato contesto.

La Compagnia di, il Comando Provinciale di e il Comando Generale dell'Arma II Reparto Ufficio Operazioni hanno rigettato l'istanza precisando che la richiesta ha ad oggetto documenti sottratti all'accesso in forza dell'art. 1050 comma 1 lett e) del DPR 90/2010.

Avverso tali provvedimenti di diniego nonché avverso il rigetto tacito del Comando Legione Carabinieri, il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Comando Legione Carabinieri nella quale si ribadisce che è stato opposto diniego all'istanza presentata sulla base dell' art. 1050 comma 1 lett e) del DPR 90/2010 essendo in corso un' istruttoria per l'eventuale concessione di ricompensa ex art 1462 codice dell'ordinamento militare.

Sono altresì pervenute memorie del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale di i quali ribadiscono le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva che i dinieghi opposti si fondano sulla norma dell'art. 1050 comma 1 lett. e) del DPR 90/2010 ed, a tal riguardo, osserva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello della disapplicazione di norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo.

Per le suesposte ragioni la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali di

FATTO

Il sig., geometra, ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali di per conto dei propri clienti e

Chiedeva in particolare di accedere *“a tutte le pratiche paesaggistiche inerenti l'immobile attualmente di proprietà della signora e comunque rappresentanti anche i beni condominiali ex lege (quindi anche di proprietà dei qui richiedenti), intestate a: A); B); C),,, e; D); E)”*.

Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza che è in atto un contenzioso tra i sigg.ri e e la sig.ra *“sia per appropriazione di beni comuni (...), sia per modifiche di sconosciuta sicurezza statico – sismica del fabbricato condominiale sia per modifiche mai autorizzate alle facciate comuni, sia per violazione della disciplina urbanistico-edilizia contemplante divieto assoluto di inedificabilità delle aree anche al contorno”*

L'Amministrazione adita rigettava l'istanza ritenendo che la documentazione richiesta potesse essere ostesa solo con l'assenso espresso della controinteressata sig.ra, ritenendo altresì che con riferimento alle pratiche paesaggistiche relative ai precedenti proprietari l'istanza d'accesso fosse generica e non supportata da un evidente interesse degli accedenti.

Avvero tale provvedimento il sig., per conto dei sigg.ri e ha adito, nei termini, la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., in rappresentanza dei sigg.ri e, la Commissione osserva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta di invio del medesimo alla controinteressata sig.ra cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, né ai menzionati precedenti proprietari dell'immobile. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 4 lett b del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ACI Informatica

FATTO

Il sig., socio dell'Automobile Club d'Italia, ha presentato un'istanza rivolta ad ACI Informatica – società *in house* di ACI Italia - chiedendo di accedere a:

- copia della delibera del Consiglio di Amministrazione di conferimento dell'incarico dirigenziale al dott.;
- atto negoziale di conferimento del relativo incarico.

Motivava la richiesta de qua con l'intenzione di promuovere ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria per sollevare il conflitto di interesse tra l'incarico di Presidente di ACI Italia e quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica, in capo al sig.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza deducendo la carenza di un nesso strumentale tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse vantato dall'istante, rappresentando altresì che l'ANAC aveva avuto modo di pronunciarsi sul tema sollevato, deliberando l'insussistenza del conflitto di interesse de quo.

Avverso tale provvedimento il sig. – per il tramite dell'avv. di - ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta di spedizione dello stesso al controinteressato, sig. - cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono – come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.a.

FATTO

Il sig., in qualità di incaricato del comitato Zona, nonché personalmente come proprietario di abitazione prospiciente ai luoghi ove dovrà essere realizzata l'infrastruttura di cui in seguito, presentava un'istanza d'accesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e della normativa del "codice dell'ambiente".

Chiedeva in particolare di "prendere visione e ottenere copia semplice in formato digitale di tutti i documenti relativi al progetto esecutivo approvato: Completamento della Tangenziale di stralcio – lotto; a titolo indicativo ma non esaustivo: Verbale di approvazione, Capitolato di appalto, Capitolato speciale di appalto, disegni e progetti esecutivi di tutte le opere, tutta la documentazione che fa riferimento ad interventi ambientali".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. ha adito nei termini la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione rileva, in via preliminare, che l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi di diverse e ben distinte normative. Orbene, in ordine alla richiesta d'accesso presentata ex Dlgs 33/2013 la Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza a decidere del relativo ricorso: nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso cd. "civico", l'art. 5 comma 7 del Dlgs 33/2013 radica tale competenza in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

Con riferimento, invece, alla richiesta presentata quale "accesso ambientale" la Commissione osserva che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva.

Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile, pertanto, come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed il ricorso presentato appare meritevole di essere accolto: premessa, infatti, la generale accessibilità delle informazioni ambientali, l'amministrazione adita non ha eccepito l'esistenza di ipotesi di esclusione dall'accesso, ex art. 5 del Dlgs 195/2005, applicabili al caso de quo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

FATTO

Il sig., perito assicurativo, nell'esercizio del proprio incarico di CTU, ha presentato, in data 18 dicembre 2017, all'IVASS un'istanza chiedendo di accedere alle risultanze della banca dati sinistri su un veicolo oggetto di causa n. / R.G. - GdP RE.

Allegava all'istanza il verbale di conferimento incarico da parte dell'Ufficio del Giudice di Pace di, Tale verbale non risulta allegato al presente ricorso.

Il ricorrente riferisce che l'amministrazione adita ha rigettato l'istanza con provvedimento del 4 gennaio 2018, che assume allegato al ricorso, ma che di fatto non risulta tra i documenti agli atti.

Avverso il diniego d'accesso opposto, il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che pur stante la natura di autorità indipendente dell'IVASS quest'ultimo deve considerarsi P.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 lett. e) della Legge 241/90 prevede, infatti, che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario". Lo stesso Regolamento IVASS richiama espressamente la legge 241/90 del disciplinare l'accesso alla documentazione dallo stesso detenuta.

Tutto ciò premesso la Commissione osserva che al ricorso non risulta allegato il provvedimento di diniego – datato 4 gennaio 2018 – oggi impugnato. Il sig. allega, invero, numerosa documentazione comprendente diversi dinieghi di accesso ma relativi ad istanze diverse – come risulta dai numeri di RG riportati - ed antecedenti rispetto a quella che in questa sede ci occupa. Pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. a) e art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del D.P.R. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

La ricorrente è stata oggetto di un controllo fiscale condotto dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di, Tale indagine ha tratto origine da due verifiche nei confronti di società terze, la s.r.l. es.r.l., fornitrici della

A quest'ultima, al termine del suddetto controllo, sono contestate violazioni in materia di IVA e IRAP nate dalla riqualificazione – ritenuta illegittima dalla Guardia di Finanza - delle prestazioni rese dalle predette società terze nei confronti della ricorrente.

La ha presentato, pertanto, un'istanza di accesso all'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto copia dei PVC redatti nei confronti delle s.r.l. e la s.r.l., nonché dei verbali redatti nei confronti dei dipendenti delle due società.

L'amministrazione adita emetteva un provvedimento di rigetto, datato 21 dicembre 2017, richiamando l'art. 24 della legge 241/90 secondo cui "il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano" e precisando che il diritto di accesso può essere esercitato solo in un momento successivo alla conclusione del procedimento, con l'adozione del provvedimento finale.

Avverso tale provvedimento la ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla la Commissione osserva quanto segue.

Come correttamente richiamato dalla amministrazione adita, l'art. 24 della legge 241/90 comma 1 lett. b) prevede che il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. Tale principio di inaccessibilità, però, è stato reinterpretato alla luce delle modifiche della Legge 212/2000 o "Statuto dei diritti del Contribuente", in un'ottica di maggiore collaborazione tra il soggetto passivo dell'accertamento e l'amministrazione. Di conseguenza l'inaccessibilità degli atti che concernono il contribuente deve essere temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non emergendo esigenze di segretezza nella fase che segue la

conclusione del procedimento, con adozione del provvedimento finale. Tale accesso è finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di difesa.

Pertanto, in tale ottica, l'amministrazione adita – proprio secondo le argomentazioni dalla stessa prospettate - avrebbe dovuto non già rigettare *in toto* l'istanza presentata ma differirla al momento successivo alla conclusione del procedimento con adozione del provvedimento finale, in conformità all'art. 9 comma 2 del DPR 184/2006. L'amministrazione dovrà pertanto emettere un provvedimento di differimento indicandone la durata ex comma 3 dell'art. 9 del DPR 184/2006.

Peraltro, anche nel momento in cui l'accesso richiesto potrà essere concesso, questo dovrà subire una restrizione con riguardo alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva. Secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza amministrativa e della scrivente Commissione occorre considerare l'attualità del pregiudizio che i lavoratori – ancora alle dipendenze delle società controinteressate - potrebbero subire, in costanza di rapporto di lavoro, a causa delle dichiarazioni rese. Pertanto l'accesso a tali dichiarazioni potrà essere concesso solo con riguardo ai lavoratori non più dipendenti oppure esercitato con modalità che escludano in modo certo l'identificazione degli autori delle medesime e solo, pertanto, se tale “accesso protetto” sia concretamente possibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso con riferimento alle dichiarazioni rese dai lavoratori dipendenti e lo accoglie parzialmente, dichiarando illegittimo il provvedimento di rigetto dell'amministrazione adita, invitando la stessa a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il 5.12.2017 presentava al Comune di istanza di visione ed estrazione copia della seguente documentazione *“copia del titolo che, giusta la delibera n. del 27/05/1987 citata, ha dato al Comune di il possesso della particella indicata alla lettera a) della planimetria allegata e la facoltà di darla in concessione alla”*.

A fondamento dell'istanza il deduceva di essere proprietario con i suoi germani di detta particella.

Il Comune di il 21.12.2017 comunicava che, *“a seguito del lungo lasso di tempo trascorso dalla data di adozione del provvedimento di concessione (30 anni) non era stato possibile risalire al titolo del possesso del terreno di che trattasi da parte del Comune”*.

Il 27.12.2017 il avanzava nuova richiesta di accesso all'atto sopra indicato rilevando, sostanzialmente, che in quanto si trattava di documento relativo all'acquisizione di un bene, in uso o in proprietà di una pubblica amministrazione, doveva essere munito di relativo protocollo e se necessario (acquisizione al demanio) anche registrato e, comunque, conservato in archivio.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva il 29/1/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per veniva memoria del Comune di che evidenziava che non era stata reperita ulteriore documentazione in merito al titolo di provenienza delle aree in questione e che la richiesta del del 27/12/2017 era meramente ripetitiva della precedente.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata del 21 dicembre 2017, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, né rileva la successiva richiesta di accesso del 27 dicembre 2017, che ha reiterato la richiesta e a cui il Comune non ha dato riscontro, non avendo reperito la relativa documentazione.

Viene, a tal proposito, in rilievo l'orientamento, ribadito di recente anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928), in base al quale "la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)".

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il 15.1.2018 presentava alla Prefettura di istanza di visione ed estrazione copia degli atti relativi al procedimento conclusosi con l'ordinanza ingiunzione nr...../..... del 6.11.2017, al fine di eventualmente proporre opposizione alla stessa.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 29 gennaio u.s. l'amministrazione ha trasmesso nota difensiva con la quale dà atto dell'avvenuto rilascio della documentazione al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 29 gennaio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il 13.11.2017, in qualità di Vice Procuratore Onorario in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, depositava istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia del progetto organizzativo dell'Ufficio dei Vice Procuratori Onorari, nonché dei verbali dei lavori della Commissione prodromici alla redazione del suddetto progetto.

Con successivo ricorso alla Commissione del 12/1/2018 lo chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione a fronte della istanza sopra indicata.

Con nota del 29.1.2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, nel premettere che il progetto organizzativo indicato dal ricorrente era ancora in fase di elaborazione non avendo mai avuto attuazione in ragione, anche, delle modifiche normative intervenute in materia di giudici onorari, rilevava che la Commissione, su esplicita richiesta dei rappresentanti dei VPO, aveva espressamente escluso la pubblicazione dei verbali al fine di evitare potenziali contrasti che potevano minare lo stesso lavoro della Commissione.

DIRITTO

Secondo il costante orientamento della Commissione, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

In particolare, ai fini del riconoscimento della situazione legittimante l'accesso ai documenti, è necessaria l'esistenza in capo all'istante di un interesse differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*. Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i

presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

Nella fattispecie concreta nulla è dedotto in ordine all'interesse, essendo solo precisato che l'istante chiede la documentazione "*nella veste di Vice Procuratore Onorario*".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....”

FATTO

Il 30.10.2017, in qualità di docente a tempo determinato, presentava all'Istituto di Istruzione Superiore “.....” istanza di accesso ed estrazione copia degli atti amministrativi relativi alle operazioni di convocazione e stipula “*del contratto per il conferimento degli incarichi di supplenza sul sostegno (da graduatoria incrociata come da normativa vigente) ai docenti di terza fascia effettuate dall'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 e, dunque, per conoscere il numero degli incarichi assegnati ai docenti di terza fascia e a quale punteggio in graduatoria l'incarico sia stato conferito*”. L'istante chiedeva, altresì, di prendere visione delle graduatorie d'Istituto.

L'istanza era motivata dal fatto che la era iscritta nelle graduatorie di terza fascia d'Istituto e non aveva avuto alcuna convocazione per le supplenze sul sostegno.

L'Amministrazione resistente non dava alcuna risposta nel termine di trenta giorni dall'istanza.

Con ricorso proposto nei termini di legge, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio-rigetto a lei opposto.

La Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2018, rilevava che non risultava prodotta l'istanza di accesso con la ricevuta di protocollo della medesima, da parte dell'Amministrazione resistente o prova dell'invio anche telematico della medesima e, pertanto, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

La parte ricorrente il 5/2/2018 forniva la documentazione richiesta dalla Commissione con la predetta ordinanza istruttoria.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso della ricorrente, in quanto l'interesse vantato dalla medesima deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dal legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura selettiva a conferirgli la legittimazione a prendere copia dei punteggi attribuiti ai candidati collocatisi in posizione antecedente in graduatoria.

Tale principio trova il proprio fondamento nella circostanza che chi ha partecipato ad una procedura di tipo selettivo è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e che i concorrenti, prendendo parte alla medesima, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di Amministratore della S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il 30.11.20174, in qualità di Amministratore della s.r.l., presentava all'INPS di richiesta se il lavoratore abbia o meno raggiunto i requisiti della pensione di vecchiaia e se abbia raggiunto in particolare il requisito contributivo (20 anni di contributi) che, unitamente al già raggiunto requisito anagrafico (il lavoratore ha già compiuto i 67 anni di età) gli attribuiscono il diritto di percepire la pensione anzidetta.

La società era interessata poiché in presenza delle condizioni di legge potrebbe recedere dal rapporto di lavoro.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Istituto, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Le informazioni richieste dalla società ricorrente in quanto tali, sfuggono alla nozione di documento amministrativo e per ciò solo non vincolano l'amministrazione ad elaborare dati per soddisfare la sottostante richiesta, atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico circolo didattico

FATTO

Il 3.11.2017 presentava al Dirigente Scolastico del circolo didattico istanza di visione ed estrazione copia ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, dei documenti relativi al “verbali di controllo mensilmente predisposti dal fornitore consegnati entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese ed accettati dal supervisore dall’inizio contratto (marzo 2014) come specificato al punto 6.1.1.1 del capitolato tecnico allegato A”.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini il Difensore Civico Regionale del, il quale trasmetteva gli atti a questa Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del silenzio stesso.

In data 7/2/2018 perveniva memoria della Direzione Didattica Statale, che faceva presente di aver inviato in pari data la documentazione richiesta.

DIRITTO

La scrivente rileva la propria incompetenza ad esaminare il presente gravame atteso che l'istanza in questione è stata proposta, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel d.lgs. n. 33 del 2013 e nel d.lgs. n. 97 del 2016, hanno introdotto l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato quali strumenti di controllo democratico sull'apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque.

Orbene, l'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016, stabilisce che “*nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni...Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*”.

La norma in esame fa, poi, salva la disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241 laddove prevede che “*Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241*” (art. 5, comma 11).

Né l'istanza di accesso può essere convertita e alla medesima possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui alla disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, in quanto non è specificato nell'istanza di accesso del 3/11/2017 l'interesse qualificato, sotteso alla stessa.

Tutto ciò premesso la Commissione prende atto dell'invio della documentazione oggetto d'interesse, con correlata cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza e comunque prende atto della cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'8.5.2017, in qualità di Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di, chiedeva alla Questura di *“le seguenti notizie indispensabili ed indifferibili per curare e difendere i propri diritti ed interessi: a) comunicare in modo esaustivo i motivi che hanno determinato la mancata trasmissione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata in data 22 marzo 2016 prot. n. / presso l'ufficio protocollo della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di; b) comunicare il nominativo del responsabile del procedimento della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di, per la qual cosa, avrebbe dovuto senza indugio trasmettere l'istanza ut supra, agli Uffici deputati; c) comunicare le ragioni che hanno determinato l'eccessivo (inspiegabile, incomprensibile ed inverosimile) ritardo nella trasmissione dell'istanza in querelle, infatti questo modus operandi, ha di fatto determinato l'intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza d.c.s. poiché la richiesta è stata, in giacenza nell'Ufficio della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di per ben 412 giorni rispetto alla data di presentazione”*.

Il 9.10.2017 l'Amministrazione comunicava all'istante che la richiesta sopra accennata era stata inoltrata alla Commissione medica ospedaliera l'11.7.2017, senza indicare le ragioni di tale ritardato invio e il nome del responsabile del procedimento.

In ragione di quanto sopra parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce più che richiesta di accesso ai documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, atteso che la richiesta su cui si fonda – come detto – non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni.

Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, anche sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22,

comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri della Ristorazione & Agricoltura e Ambiente “.....” – (.....)

FATTO

Il 27.9.2017, presentava all'Istituto “.....” di (.....) istanza di visione ed estrazione copia comprensiva degli allegati della domanda di inserimento nella seconda fascia dell'Istituto presentata da, al fine di verificare il punteggio “*per eccessiva differenza tra la seconda fascia e terza fascia*”.

Il 17.10.2017 l'Amministrazione consentiva l'accesso, mediante copia, della sola domanda senza gli allegati espressamente richiesti.

Il 21.10.2017 la depositava ulteriore istanza di accesso con la quale indicava, in modo specifico, gli allegati (titoli) allegati alla domanda del, di cui chiedeva l'estrazione di copia.

Il 22.11.2017 l'Istituto “.....” negava l'accesso richiesto, rilevando che l'istante era già in possesso della domanda di accesso in seconda fascia presentata da, domanda che risultava priva di ogni allegato in quanto i titoli in essa indicati erano oggetto di autocertificazione da parte dello stesso la cui veridicità era stata verificata dall'Istituto.

Il 7.12.2017 l'istante chiedeva il riesame a l'annullamento in autotutela del diniego opposto.

Parte ricorrente adiva la Commissione il 29/1/2018, affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto del 22/11/2017; termine previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990; mentre il ricorso è stato inoltrato il 29/1/2018.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri della Ristorazione & Agricoltura e Ambiente “.....” – (.....)

FATTO

Il 7.12.2017, presentava all'Istituto “.....” di (.....) istanza di visione ed estrazione copia del verbale del controllo sulle dichiarazioni rese dal signor nella domanda di inserimento nella seconda fascia d'istituto presentata il 30/8/2017 ed avente prot. n. / sui titoli ed i servizi dichiarati, effettuato in occasione del conseguimento da parte dello stesso del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, così come previsto dal D.M. 374/2017 ed enunciato nella nota prot. n. / del 22/11/2017.

L'Amministrazione non dava riscontro all'istanza.

Parte ricorrente adiva la Commissione il 29/1/2017, affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego tacito, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al signor, quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il 30.11.2017 presentava al Sindaco del Comune di (.....) richiesta di estrazione copia dei seguenti documenti indicati nell'ordinanza n del 19.7.2017, di cui era destinataria e, precisamente degli atti richiamati in essa relativi alla competenza del Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia privata e pubblica, Demanio ad emettere il suddetto provvedimento indicati nell'istanza negli atti in essa citati nel capoverso n., che recita: "*ATTESA la propria competenza in virtù del decreto del Sindaco prot. n.º del 28/4/2016 di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL, riconfermato con decreti dei Commissari Prefettizi in data 20/01/2017 e 06/03/2017*".

L'istanza era motivata dalla circostanza che la conoscenza dei suddetti atti avrebbe meglio consentito all'istante di esercitare il proprio diritto di difesa dinnanzi al Tar in sede di impugnazione dell'ordinanza sopra indicata.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 5/2/2018 perveniva memoria del Comune, in cui faceva presente che all'istanza non era stato dato riscontro, in quanto smistata erroneamente e che tutti i responsabili dei settori del Comune di erano alla data di emanazione dell'ordinanza n. in regime di *prorogatio*, poiché il Sindaco non aveva ancora emesso i decreti di nomina dei nuovi responsabili dei settori ai sensi del d.lgs. 267/2000.

Veniva trasmessa copia della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli

atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere alla ricorrente la richiesta documentazione.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL - Sede di

FATTO

..... il 24/8/2017 presentava all'INAIL istanza di accesso ed estrazione di copia di tutti gli atti amministrativi e sanitari, lettere del datore di lavoro, relazioni, perizie e certificazioni dei sanitari INAIL e qualunque atto che si riferisca alla malattia professionale dell'istante (tranne la documentazione dal medesimo inoltrata).

L'INAIL il 15/9/2017 inviava un modulo di accesso agli atti, a seguito del quale il il 27/9/2017 presentava una nuova istanza di accesso.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva il Difensore Civico della Regione, il quale trasmetteva gli atti a questa Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2017 osservava che non risultava prodotta l'istanza di accesso all'Amministrazione resistente del 24/8/2017 e quella successiva formulata, su richiesta dell'Inail, in data 27/9/2017 e, pertanto, invitava la parte ricorrente a fornire copia delle stesse.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge risultavano interrotti.

Parte ricorrente il 10/1/2018 faceva pervenire copia delle istanze di accesso, inviate con raccomandata e precisava che la documentazione gli era stata consegnata il 21/11/2017, ma mancava il verbale del collegio di opposizione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalla stessa parte ricorrente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione ostesa.

In relazione all'ostensione del verbale del collegio di opposizione, il ricorso è meritevole di essere accolto, in quanto la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel

novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato dall' 10 della legge 241/90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

Nel caso di specie, la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo per riconoscimento di malattia professionale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, in proprio e nella qualità di Consigliere comunale del e Presidente della IV Commissione “Vigilanza e Controllo”

contro

Amministrazioni resistenti: ARPA- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'..... e Prefettura di

FATTO

Il 2.1.2018, in proprio e nella qualità di Consigliere comunale del e Presidente della IV Commissione “Vigilanza e Controllo”, presentava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:

- verbali di prelievo, rapporti di prova dei campionamenti e risultati per tutte le analisi disposte - effettuate ed in corso di definizione - come indicate nella nota informativa dell'Area Dipartimentale Nord, Distretto di - del 21/12/2017 od altri previsti da ulteriori disposizioni di legge e/o di regolamenti;
- corrispondenza scambiata tra ARPA (in particolare per quanto disposto dalle "Linee guida in materia di bonifica di siti inquinati" della Regione) e il Comune di ed eventuali altri Enti interessati, per l'insediamento della soc. nel deposito di stoccaggio di vinacce in loc. zona industriale

Con provvedimento del 5.1.2018 l'Amministrazione resistente rappresentava all'istante che per i documenti richiesti, oggetto di comunicazione all'Autorità Giudiziaria, vi era l'obbligo di differire l'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p. in quanto atti afferenti ad un'indagine penale.

A seguito di tale provvedimento, il 10.1.2018, l'istante chiedeva all'Amministrazione di riesaminare la propria istanza evocando i principi posti a fondamento del diritto di accesso e la circostanza che il richiamo all'art. 329 c.p.p. avrebbe al più giustificato un diniego del suddetto diritto e non un suo differimento e, comunque, imposto all'Amministrazione di verificare se fosse possibile consentire la visione di parte degli atti afferenti alla vicenda che aveva dato origine al procedimento penale.

In ragione del provvedimento di differimento opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un'Agenzia Regionale.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione rileva che la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di non implica che detta documentazione sia coperta da segreto d'indagine.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Arpa dovrà provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso della ricorrente alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di, affinché si pronunci sulla circostanza se gli atti in questione siano o meno coperti da segreto d'indagine.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'ARPA a provvedere all'espletamento dell'incombenza di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico sperimentale statale “.....” –

FATTO

....., docente a tempo indeterminato presso il Liceo “.....” di, presentava il 12/10/2017 istanza di visione ed estrazione copia di eventuali provvedimenti di malattia d'ufficio emessi dal Dirigente Scolastico a seguito del verbale della CMV, assunto agli atti dell'Amministrazione resistente il 14/6/17.

A fondamento della stessa deduceva di voler conoscere la propria posizione giuridica con riferimento ad eventuali provvedimenti di malattia.

Nel ricorso, la, da un lato, affermava che l'Amministrazione resistente non dava risposta all'istanza sopra cennata e, dall'altro, dichiarava che il 13/11/2017, la medesima Amministrazione le inoltrava richiesta di chiarimenti in merito alla domanda di accesso.

La ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il 5/12/2017 l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale chiedeva il rigetto del ricorso avendo legittimamente rigettato l'istanza di accesso proposta dalla

Rilevava, infatti, la resistente che il diniego opposto era motivato con il fatto che agli atti non emergeva nulla di quanto richiesto. La piena legittimità del provvedimento in esame veniva, poi, rinvenuto dalla resistente nella circostanza che quest'ultima, il 2/11/2017, quindi prima dell'emissione del provvedimento di rigetto, invitava la per le vie brevi (circostanza che viene riconosciuta dalla odierna ricorrente), a contattare la Segreteria del personale per indicare con esattezza su quali documenti (qualora esistenti) desiderasse esercitare il diritto di ostensione e copia, invito al quale la ricorrente si presentava, ma senza fornire alcuna indicazione circa gli atti oggetto della sua istanza.

La Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2017, rilevava che l'Amministrazione nel provvedimento di rigetto da un lato aveva dedotto che *“agli atti non emergeva nulla di quanto richiesto”*, dall'altro affermava che, prima di emettere il provvedimento di reiezione aveva invitato la ricorrente per *“indicare su quali documenti (qualora esistenti) desiderasse esercitare il diritto di ostensione e copia”*.

La Commissione, atteso che la richiesta di parte istante era volta ad accedere ad *“eventuali provvedimenti di malattia di ufficio emessi dal Dirigente Scolastico”* riteneva necessario, ai fini del

decidere, conoscere se parte resistente detenesse la suddetta documentazione, restando i termini di legge interrotti.

Perveniva il 24/1/2018 nota con cui il liceo classico ribadiva che alla data dell'istanza di accesso non aveva emesso documentazione in riferimento alla situazione medica della ricorrente, che non fosse stata inoltrata alla stessa e trasmetteva, peraltro, il decreto di collocamento a domanda per assenza per malattia, emesso il 14/11/2017.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile in quanto diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione stessa deduce essere stati inesistenti al momento della proposizione dell'istanza di accesso e che peraltro l'Amministrazione ha adottato successivamente.

In relazione al provvedimento di collocamento in malattia, oggetto d'interesse, invita la Segreteria a trasmettere alla ricorrente il documento de quo, già comunicatole via pec il 14 novembre 2017.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di -

FATTO

Il Dott., in qualità di partecipante alle due prove scritte dell'esame di stato consulenti del lavoro, tenutesi ai primi di settembre 2017 e risultato tra i non ammessi all'orale, ha richiesto ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di -di avere copia dei seguenti documenti, tutti relativi al procedimento de quo:

- propri elaborati;
- verbale seduta di correzione dell'elaborato del richiedente;
- verbale dei criteri di valutazione delle prove scritte;
- verbali aperture buste e identificazione candidati;
- verbali dei giorni di svolgimento delle prove scritte ed abbinamento buste;
- visione ed estrapolazione - per via telematica - degli elaborati di tutti gli ammessi agli orali;
- verbali di correzione di tutti gli elaborati estratti di cui sopra.

Tale richiesta è stata motivata dalla necessità di verificare la giusta attribuzione delle prove in sede di abbinamento, verifica dei criteri adottati, tempi e modi di svolgimento delle valutazioni e regolarità della procedura stessa.

In merito all'estrazione degli atti, ha chiesto che questi ultimi vengano inviati telematicamente alla propria pec, in aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione, con nota del 31.1.2018 accoglieva l'istanza, subordinando il rilascio di copia al rimborso dei costi di riproduzione dei documenti.

Parte ricorrente adiva la Commissione il 2/2/2018 perché l'invio della documentazione – limitata agli elaborati di alcuni vincitori – sarebbe dovuta avvenire gratuitamente ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e l'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 2013.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha precisato che per la quantificazione dei costi di scansione della documentazione cartacea richiesta ha utilizzato il D.M. del M.E.F. n. 2571 del 5/1/2012, che indica i costi per la scansione dei documenti cartacei al fine del loro invio tramite pec, e ha evidenziato che lo stesso D.Lgs. 25/2/2016 n. 97, all'art. 6, comma 4, prevede il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione degli atti.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'art. 7, comma 6, del DPR 184/2006 prescrive che *“In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.”*

L'art. 25 della l. 241/90 stabilisce, a propria volta, che il *“rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.”*

Pertanto, possono essere fissati i costi di riproduzione per ciascuna copia degli atti richiesti, in attuazione degli artt. 5 e 6 del DPR 352/92.

Anche i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti in quanto, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), per “costo” non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti (quali ad esempio quelli concernenti la ricerca dei documenti). Tuttavia tale importo, non predeterminabile ma oggetto di valutazione, deve essere equo e non esoso, per non costituire un limite all'esercizio del diritto di accesso con conseguente illegittimità.

Pertanto, la Commissione rileva che l'ottenimento della documentazione (anche solo via pec) può essere subordinato a pagamento.

Né rilevano le norme invocate dalla controparte, che prevedono che *“Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”*, in quanto attinente alla diversa fattispecie dell'accesso civico, disciplinata dal D. Lgs. 33 n. 2013 e non all'accesso ai documenti, di cui alla legge 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Con istanza a questa Commissione in data 29.1.2018, deduceva che il 19.10.2017 aveva presentato all'Amministrazione resistente istanza di visione ed estrazione copia degli atti relativi alla procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-.....-..... pubblicato il 1.9.2017; istanza rispetto alla quale l'Amministrazione non aveva dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

Il 21.11.2017, nelle more della procedura di nomina, veniva pubblicato un nuovo interpello per il conferimento dell'incarico di Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-.....-.....-.....

A fronte di quanto sopra, il affermava di essere in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico di cui al primo interpello e che, in ragione di ciò, aveva presentato ricorso, ex art 700 c.p.c., dinnanzi al giudice del lavoro del Tribunale di

Il chiedeva di non procedere alla registrazione del DPCM di nomina di Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria relativa al secondo interpello.

Perveniva nota dell'Amministrazione – Ministero della Salute – Ufficio di Gabinetto datata 6/2/2018 con cui si faceva presente che era stato presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di e si invitava il ricorrente a visionare ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

Con riferimento, viceversa, alla richiesta di non procedere alla registrazione del DPCM il ricorso sembra all'evidenza esulare dalle competenze della Commissione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, non può che dichiarare in parte l'improcedibilità del ricorso sull'istanza di accesso per cessazione della materia del contendere ed in parte la sua inammissibilità per quanto concerne la richiesta di non procedere ad una registrazione.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale delle Capitanerie di Porto

FATTO

....., sottufficiale del Corpo Capitanerie di Porto, presentava in data 08.12.2017 al Comando della Capitaneria di Porto di per il successivo inoltro al Comando Generale la richiesta formale di visione/estrazione di copia della “*documentazione amministrativa inerente ai trasferimenti/movimenti in entrata e in uscita dei militari del Corpo delle Capitanerie di porto dalla sede di (Capitaneria di porto e Enti Marina Militare) dal 01 gennaio 2002 al 30 novembre 2017 originati e custoditi presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sito in Roma.*”-

Indicava i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

- a) in data 13.06.2016 aveva chiesto il trasferimento nella sede di servizio di, rigettata “per esigenze di servizio”;
- b) aveva notizie di recenti provvedimenti di trasferimento, su domanda nella sede della Capitaneria di porto di di personale militare che aveva già prestato servizio nella stessa sede per significativi periodi di tempo;
- c) richiedeva in data 28 settembre 2017, per le vie gerarchiche, il conferimento con il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di prospettare, tra l'altro, le problematiche connesse al diniego opposto alla propria domanda di trasferimento presso la Capitaneria di porto di
- d) depositava richiesta di accesso presso la Capitaneria di porto di in data 11 settembre 2017.

L'Amministrazione negava l'accesso con provvedimento in data 15.01.2018.

Parte ricorrente in data 7 febbraio 2018 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che faceva presente che l'istanza di accesso dell'8/12/2017 riproponeva l'analoga istanza dell'11/9/2017 proposta alla Direzione Marittima di, che ha svolto in autonomia le valutazioni sull'istanza.

Infatti, con provvedimento della Direzione Marittima di del 29/12/2017 l'Amministrazione ha parzialmente accolto la medesima istanza di accesso; su controinteressati, la Direzione Marittima di ha fatto presente che non hanno presentato opposizione all'ostensione, potendo parte

ricorrente prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione. L'Amministrazione ha rappresentato altresì che non risultano ancora pervenute relate di notificazione.

Ad avviso del Comando Generale, invece, l'istanza è palesemente preordinata a svolgere un controllo generalizzato e non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22, comma 1, lett. b).

DIRITTO

In difformità a quanto rappresentato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che ha erroneamente respinto l'istanza, la Commissione rileva che parte ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di documenti inerenti a trasferimenti in entrata ed uscita dei militari del Corpo delle Capitanerie di porto dalla sede di, che lo riguardano direttamente, avendo egli fatto istanza di trasferimento presso detta sede, peraltro rigettata per esigenze di servizio.

La conoscenza di detta documentazione appare necessaria anche per difendere le proprie ragioni ex art. 24 comma 7 legge 241/90, con prevalenza del diritto di difesa sulla contrapposta pretesa di riservatezza.

Né l'istanza si configura quale tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Per costante orientamento (tra le tante: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24 aprile 2012, n. 7), l'accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti amministrativi abbiano prodotto o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; il relativo diritto può essere quindi esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere. Per l'ordinamento, infatti, l'ostensione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti è strumentale alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e la necessaria esistenza di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante, serve ad impedire che l'accesso sia impiegato per improprie finalità, non ultimo per un controllo generalizzato sulla legittimità degli atti.

Nella fattispecie concreta il mancato accoglimento di una richiesta di trasferimento legittima il richiedente a conoscere i movimenti in entrata ed in uscita dalla sede in cui era stato chiesto il trasferimento, anche se risalenti nel tempo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di Segretario Generale Provinciale del SIULP (sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia - Segreteria Provinciale di))

contro

Amministrazione resistente: Zona Polizia di Frontiera per le Regioni

FATTO

Con ricorso a questa Commissione del 29.1.2018,, in qualità di Segretario Generale Provinciale del SIULP (sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia–Segreteria Provinciale di, deduceva che, con nota del 9.11.2017, l'Amministrazione resistente, in qualità di datore di lavoro, aveva convocato la riunione periodica per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale; riunione nella quale veniva approvata la bozza del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e alla quale volontariamente non aveva preso parte l'istante.

In ragione di quanto sopra l'11.12.2017 l'odierno ricorrente presentava all'..... Zona Polizia di Frontiera per le Regioni, e istanza di accesso atti e esame ed estrazione di copia del nuovo D.V.R. datato 5.12.2017 di pagine 133 (così composto: 77 pagine del D.V.R.+12 pagine di descrizione Fabbricati, + 1 pagina quale Albo della Sicurezza, + 35 pagine Valutazione Rischio da Lavoro Correlato (anno 2015-2016), + 8 pagine planimetrie), nonché del precedente D.V.R. del gennaio 2017 e dei relativi allegati.

La suddetta istanza era motivava con la necessità di comprendere, da un lato, l'attività esercitata dalla *“parte datoriale nel passaggio da un DVR (di appena 29 pagine) redatto, firmato in data gennaio 2017 e quello redatto, firmato in data 5 dicembre 2017 e dall'altro di consentire alla scrivente O.S. di esercitare il diritto e le prerogative di tutela dei propri iscritti anche e soprattutto nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro sulla quale, ad oggi, per i motivi partecipati questa O.S. non ha potuto dare quell'apporto costruttivo, collaborativo del rappresentante dei lavoratori del SIULP- a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresentati?”*.

Il 10.1.2018 l'Amministrazione comunicava all'istante che, nonostante avesse richiesto all'Ufficio per le Relazioni Sindacali chiarimenti circa l'ammissibilità dell'accesso richiesto, non era ancora pervenuta alcuna risposta condizione necessaria per dare corso all'istanza di accesso proposta.

A fronte di tale risposta l'odierno ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego o dell'erroneo esercizio del potere di differimento, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario conoscere dalla parte resistente se il parere richiesto all'Ufficio per le Relazioni Sindacali sia stato reso ed in quali termini, con produzione della relativa documentazione.

Invita altresì parte resistente a far conoscere se nel frattempo sia stato adottato ulteriore provvedimento.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dell'acquisizione della documentazione di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Uffici Scolastici provinciali di e regionali della

FATTO

La questione perviene a questa Commissione in data 29.1.2018 con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora all'esercizio di potere di vigilanza, autotutela, controllo della legalità violata a seguito di istanza di accesso dell'avv., che lamenta che, a seguito di inserimento in ruolo nella sezione scolastica provinciale di (ambito) nell'anno 2017, la signora aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018 e domanda di assegnazione provvisoria nella Provincia di, allegando apposito certificato di invalidità relativo ad un proprio familiare che necessitava della relativa assistenza da parte della ricorrente. La domanda di mobilità interprovinciale non veniva accolta, in quanto la si vedeva superata da altri docenti, che avevano addotto il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 CNL, di cui alla domanda di accesso agli atti avanzata dalla

Per come dedotto dalla ricorrente, l'istanza di accesso del 19/6/2017 veniva parzialmente accolta *“previa dichiarazione di indisponibilità di ulteriori elementi conoscitivi per poter ottemperare alla richiesta formulata”*, evidenziando che la maggior parte degli atti non venivano comunicati dall'Amministrazione in ragione dell'opposizione alla loro ostensione da parte dei controinteressati.

L'esponente concludeva che dai documenti ottenuti risultava che alcuni docenti la sopravanzavano nella graduatoria in ragione di un'erronea attribuzione delle agevolazioni di cui all'art. 13 del CNL e in ragione di ciò formulava il seguente petitum *“diffida e messa in mora all'esercizio di poteri di vigilanza, autotutela e controllo della legalità violata”*.

L'atto di diffida e messa in mora all'esercizio di poteri di vigilanza, autotutela e controllo della legalità violata veniva inviato alla Commissione, e seppur menzionasse l'avvenuta presentazione di istanze di accesso del 30/11/2017 e 2/1/2018 e il riscontro da alcune Amministrazioni non conteneva alcuna richiesta di riesame di provvedimenti in materia di accesso.

Perveniva memoria del 6/2/2018 dell'Ufficio Scolastico della

Perveniva anche memoria dell'US ambito Territoriale di, che l'11/1/2018 inviava alla ricorrente la certificazione dei due docenti di pertinenza.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 12 D.P.R. n. 184/06.

La Commissione è stata adita dall'Avv. - senza peraltro allegare la procura rilasciata in suo favore – con atto denominato *“diffida e messa in mora all’esercizio di poteri di vigilanza, autotutela e controllo della legalità violata.”*

Tale documento non può configurarsi come ricorso alla Commissione, in quanto non reca, ai sensi del comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 184/06, l’indicazione dei provvedimenti impugnati e non viene formulata alcuna richiesta di riesame di determinazioni in materia di diritto di accesso, ma solo un invito, diffida e messa in mora alle Amministrazioni competenti all’esercizio dei poteri di vigilanza, autotutela e controllo della legalità violata sulle censure denunciate, che potranno oggetto di autonoma denuncia ad altra Autorità.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di

FATTO

Il 24.11.2017 presentava all'Agenzia delle Entrate di istanza di visione ed estrazione dei seguenti documenti “*copia di relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento per avviso di accertamento n/..... emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate di*”, al fine di verificare la correttezza del procedimento di accertamento e riscossione avviato nei confronti dell'istante.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in ragione del fatto che viene in rilievo l'esercizio del diritto di accesso ad atti endoprocedimentali inerenti all'atto impositivo, che potrebbe sfociare nell'emissione di cartella esattoriale nei confronti del ricorrente, la cui legittimazione ad accedere al documento richiesto si fonda sul combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Circondariale “.....” (ora “.....”) di

FATTO

Il Sig., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato alla casa Circondariale di, in data 30/12/2017 un’istanza di accesso che si conclude con la richiesta di documenti ed informazioni (suddivisi nelle lettere da “a” a “P”) alla quale l’Amministrazione ha dato riscontro, con nota del 5/1/2018 rilevando che il doc. sub “a” (nota dirigenziale vol. - n.) era disponibile con l’allegata trascrizione leggibile, mentre gli altri documenti o informazioni avrebbero dovuto essere richiesti al Ministero della Giustizia – D.A.P..

A tale nota l’istante ha replicato rilevando di avere diritto ad avere i documenti e le informazioni dalla Casa Circondariale che, a sua volta, con nota del 9/1/2018 ha ribadito la propria posizione.

Avverso il provvedimento di rigetto parziale della sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione in data 10/1/2018, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, riservata ogni valutazione sulla ammissibilità del ricorso, invita la Casa Circondariale – che ha dedotto di non essere in possesso delle informazioni e dei documenti richiesti - a trasmettere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l’istanza di accesso della ricorrente all’Ufficio del Ministero (D.A.P.) indicato come competente, affinché quest’ultimo si possa pronunciare sull’istanza.

Nelle more dell’espletamento di tale incombenza i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l’Amministrazione a procedere alla trasmissione dell’istanza di accesso all’Ufficio competente, nei sensi di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa di Reclusione di

FATTO

Il Sig., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato un'istanza di accesso in data 27/10/2017 ad una serie di dati e documenti riguardanti la sua attività lavorativa (esiti di istanze, interpellati, rapporti redatti etc..) che deduce non essere stata riscontrata dall'Amministrazione.

L'istante ha, poi, presentato una nuova istanza di accesso in data 01/01/2018 con il quale ha chiesto in parte gli stessi documenti di cui alla precedente istanza inevasa (lett. a), dall'altro chiede di "*circostanziare in modo analitico*" quali sarebbero le difficoltà relazionali cui si fa riferimento in una nota dell'Amministrazione (lett. b), di conoscere i nominativi di una serie di soggetti con i quali avrebbe avuto le predette difficoltà relazionali (lett. c) ed, infine, copia dell'inoltro degli atti dalla Direzione agli Uffici superiori dipartimentali (lett. d).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto anche su tale istanza il Sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota, diretta anche al ricorrente, in cui deduce che la richiesta di accesso è stata in buona parte già soddisfatta attraverso esecuzioni di pregresse istanze.

L'Amministrazione rileva, altresì, che il Sig. è attualmente trasferito in altra sede (C.C.) che detiene il fascicolo personale e dunque sarebbe opportuno che egli, per il futuro, indirizzasse le sue istanze direttamente alla Direzione ove presta servizio.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso in parte irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006 atteso che sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data il 27/10/2017 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e la successiva istanza del 1/1/2018 è in parte riprodotiva della prima richiesta.

In ordine alle ulteriori richieste di cui all'istanza del 1/1/2018 il ricorso è inammissibile in relazione alle richieste di cui ai punti b) e c) che risultano finalizzate ad acquisire chiarimenti o informazioni e non ad accedere a documenti amministrativi e come tali risultano inammissibili ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione ritiene, infine, che il ricorso sia meritevole di essere accolto in relazione all'atto con cui si deduce essere stata inoltrata la sua richiesta degli atti dalla Direzione agli Uffici superiori dipartimentali, ove esistente, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara in parte irricevibile il ricorso perché tardivo, in parte inammissibile e per il resto lo accoglie ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso limitatamente alla richiesta di cui al punto d) dell'istanza del 1/1/2018.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P.

FATTO

Il Sig., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato al Ministero della Giustizia, in data 27/12/2017 un'articolata istanza di accesso di circa 20 pagine, che si conclude con la richiesta di accesso a documenti e ad informazioni (suddivisi nelle lettere da "a" a "q").

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto, ha adito la Commissione in data 26/1/2018, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver appreso formalmente dell'istanza di accesso solo a seguito della nota con cui la Commissione stessa la informava della pendenza del ricorso e di aver, contestualmente appreso dalla Direzione di, sede ove il dipendente ha (anche) inoltrato la richiesta di accesso agli atti, dell'esistenza di un plico formato da pagine che è stato inoltrato per posta ordinaria.

In relazione al contenuto del ricorso il Ministero deduce di essersi prontamente attivato ad esitare la richiesta per ogni singolo punto e con le motivazioni circa il diniego, senza tuttavia allegare un formale provvedimento a riguardo.

DIRITTO

La Commissione, osserva in via assorbente che il ricorrente ha dedotto di aver inoltrato a mezzo pec la sua istanza di accesso agli atti in data 27/12/2017 sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, al momento della proposizione del ricorso alla Commissione (in data 26/1/2018) non erano ancora interamente decorsi i trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione per riscontrare l'istanza di accesso del richiedente e, pertanto, su di essa non si era ancora formato in silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Resta salva la facoltà di impugnazione del provvedimento di rigetto che l'Amministrazione deduce di aver predisposto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa di Reclusione di "....."

FATTO

Il Sig., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha presentato un'istanza di accesso al Direttore della Casa di Reclusione di "....." per avere la "trascrizione" di un provvedimento dirigenziale di suo interesse, redatto a penna, deducendone la parziale illeggibilità del contenuto.

Dolendosi dell'omessa risposta alla suddetta istanza di accesso, ha proposto ricorso a questa Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha trasmesso una nota alla Commissione con allegata la nota richiesta dal ricorrente con la relativa trascrizione dattilo-scritta.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota del Direttore della Casa di reclusione e considerato che la stessa contiene la trascrizione dal provvedimento che era stata richiesta dall'istante, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere la suddetta comunicazione all'indirizzo indicato nel ricorso, non emergendo dagli atti se la comunicazione dell'Amministrazione sia stata indirizzata anche all'interessato.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento davanti all'Autorità che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo

L'Autorità ha rigettato l'istanza e il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è infondato in relazione agli atti che l'Autorità ha dichiarato non essere esistenti e non essere presenti nel fascicolo.

Il ricorso va, invece, accolto in relazione alla richiesta di ostensione della documentazione istruttoria che risulta contenuta nel fascicolo indicato dall'istante (fascicolo) venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Ciò ad eccezione della bozza messa a disposizione del relatore nell'ambito del procedimento atteso che analoga richiesta è stata decisa, in altre fattispecie, dalla Commissione sulla base del dell'art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che, nell'ambito della disciplina l'accesso agli atti dell'Autorità prevede che *“Sono esclusi dall'accesso:*

...c) annotazioni, appunti e bozze preliminari”

Tali decisioni, motivate sul presupposto che la Commissione non avesse il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, invocato dall'Amministrazione, non sono state, peraltro, oggetto di impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria di talché non può che ribadirsi, sul punto, tale esclusione.

Si coglie l'occasione per ribadire che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione o da suoi funzionari, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. si è rivolto alla Commissione deducendo di aver presentato, in data 4/12/2017, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento relativo alla sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, avviato presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2015.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti e suscettibili di ostensione, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il nominativo del relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Scuola Ufficiali Carabinieri Reparto Corsi

FATTO

....., candidato per il consiglio comunale nelle elezioni amministrative svoltesi l'11 giugno 2017 a (.....), il 26 di quello stesso mese aveva chiesto all'Arma dei Carabinieri, in riferimento alla candidata, inclusa nell'altra lista che aveva partecipato a quelle medesime elezioni ed asseritamente appartenente all'Arma, copia della comunicazione mediante cui la avesse notiziato l'Arma stessa di aver accettato la propria candidatura alle suddette elezioni, nonché del provvedimento mediante cui quell'ufficio avesse posto la in aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale.

Lamentando che erano trascorsi trenta giorni da quell'istanza senza che gli fosse stata data risposta, tale silenzio rigetto era stato impugnato dal con ricorso presentato il 21 agosto 2017 a questa Commissione: nel quale veniva chiesto di riesaminare il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, di assumere le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n° 241/90.

Nella seduta del 28 settembre 2017 questa Commissione aveva dichiarato inammissibile il suddetto ricorso, perché il non aveva dimostrato di averne spedito copia (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) alla controinteressata

Con ricorso presentato il 9 novembre 2017 il ha nuovamente adito questa Commissione, allegando anche le "ricevute di accettazione e consegna della posta elettronica certificata del destinatario".

Nella seduta del 19 dicembre 2017 la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso in quanto mera reiterazione di quello su cui la Commissione si era già pronunciata nella richiamata seduta del 28 settembre 2017 osservando, peraltro, che le ricevute allegate al ricorso riguardavano esclusivamente l'originaria istanza di accesso agli atti presentata dal, anziché il successivo ricorso; e che il destinatario era l'Arma dei Carabinieri, laddove il vizio che aveva indotto questa Commissione alla predetta declaratoria di inammissibilità del ricorso atteneva (esplicitamente) alla previa comunicazione di quel gravame alla controinteressata

Il 22 dicembre 2017 il ha formulato una nuova istanza di accesso alla medesima documentazione già richiesta in precedenza.

Quest'ultima istanza di accesso, indirizzata alla "Scuola Ufficiali Carabinieri Reparto Corsi" è stata riscontrata dall'Amministrazione che, con nota del 8 gennaio 2018 ha rigettato l'istanza di accesso rilevando l'insussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale in capo al richiedente.

Avverso il provvedimento di rigetto della propria istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 "*La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento*". Per quanto sopra il ricorrente ha legittimamente riproposto l'istanza di accesso agli atti ed avverso il nuovo ed espresso provvedimento di rigetto dell'Amministrazione ha adito questa Commissione.

Nel merito, a sostegno dell'istanza di accesso, il ha evidenziato di essersi candidato come consigliere comunale alle elezioni amministrative dello scorso 11 giugno 2017 nel comune di ove era risultata vincitrice la, dipendente dell'ex Corpo Forestale dello Stato: la quale (a dire del ricorrente) doveva esser collocata in aspettativa durante la campagna elettorale, mentre in realtà sarebbe rimasta in servizio.

Ciò posto, l'istanza di accesso merita accoglimento: essendo diretta ad ottenere documentazione che consenta al di dimostrare che una sua concorrente nelle scorse elezioni comunali, risultata vincitrice di seggio proprio a discapito dell'odierno ricorrente, abbia tenuto una condotta che (ad avviso del ricorrente stesso) sarebbe non soltanto illegittima, ma anche connessa con lo svolgimento di quella competizione elettorale. Né rileva ai fini dell'accesso quali possano essere, anche dal punto di vista temporale, gli strumenti di tutela giudiziale o stragiudiziale esperibili dal

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Prefettura di un'istanza con la quale, in relazione al procedimento di concessione della cittadinanza italiana che lo riguarda, chiedeva all'Amministrazione una "*autorizzazione formale e scritta*" ad accedere agli atti del procedimento e che fossero indicati i nomi dei funzionari responsabili del procedimento stesso.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha comunicato alla Commissione che l'istante ha già esercitato l'accesso agli atti, sulla base di una precedente decisione della Commissione, che viene allegata e che ha provveduto ad esaurire l'istruttoria di propria competenza trasmettendo gli atti al Ministero dell'Interno

DIRITTO

La Commissione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e dunque ritiene che l'istante abbia diritto di prendere visione o estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che lo riguarda - ad eccezione degli atti per i quali sussista una specifica sottrazione all'accesso sulla base della normativa primaria o regolamentare - venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione ritiene non ostativa ad un nuovo esercizio del diritto la circostanza, invocata dall'Amministrazione, in base alla quale l'istante ha già esercitato il proprio accesso in data 20/9/2017 data in cui la Prefettura ha, altresì, comunicato di aver concluso la propria istruttoria.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere il nominativo del relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare tale informazione già al momento della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi art. 8, lett. c) della legge 241/90.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'inammissibilità del ricorso e per il resto accoglie il ricorso, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Signor, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio, ha presentato in data 13 Ottobre 2017 all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Provinciale I.N.P.S. di, richiesta formale di accesso ai documenti presenti nel fascicolo istruttorio protocollato dalla stessa sede provinciale con numero INPS. / /, riguardante una "variazione con provvedimento" del suo trattamento previdenziale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 13/10/2017 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione (del 23 dicembre 2017) è stato, quindi, proposto quando era già decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura die

FATTO

Il Sig. a mezzo del proprio difensore, rivolgeva alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al fascicolo concernente la sua domanda, a seguito del rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, prot. n. dell'18.10.2016.

A sostegno dell'istanza deduceva anche di aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 per l'annullamento del decreto del Questore di

La Questura di ha rigettato l'istanza rilevando che il ricorrente aveva già esercitato il diritto di accesso presso i locali della Questura decidendo di visionare gli atti in quell'occasione, senza estrarre copia. La Questura rileva, altresì, che al momento della presentazione della nuova istanza di accesso il fascicolo non aveva subito alcun "*incremento documentale*".

Avverso tale provvedimento l'istante, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Né risulta ostativo all'accoglimento della nuova istanza di accesso la circostanza che, in una precedente occasione, l'istante abbia già esercitato tale diritto nella forma della presa visione degli atti, senza estrarne copia atteso che proprio tale necessità di estrazione di copia può rendersi necessaria e giustificare una nuova istanza di accesso agli atti già visionati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Garante degli studenti

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso alla relazione esplicativa inviata dal Prof. (relatore della sua tesi) all'Ufficio del Garante degli studenti nella quale erano esposte le motivazioni ed i criteri utilizzati nel determinare il suo voto di laurea.

L'Ufficio del Garante negava l'accesso rilevando che tale relazione era in realtà una missiva privata tra docenti, che del contenuto della stessa il Garante aveva informato il Sig. oralmente e che quest'ultimo non aveva, comunque, un interesse attuale ad accedere agli atti anche tenuto conto della scadenza dei termini per proporre ricorso contro la sua valutazione in sede di laurea.

Avvero il rigetto della sua istanza il Sig. ha adito il Difensore civico della Regione il quale ha trasmesso gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato trattandosi di documenti riguardanti le motivazioni relative all'attribuzione del voto di laurea, del cui contenuto l'istante risulta essere stato, peraltro, informato oralmente.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Non colgono nel segno le obiezioni dell'Amministrazione in base alle quali il provvedimento non sarebbe più impugnabile in giudizio, in quanto si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano

della proponibilità di eventuali domande giudiziali e dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e dunque esse non riguardano l'interesse all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il sig., a mezzo del proprio difensore formulava alla Direzione provinciale di dell'INPS un'istanza di accesso formale agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i., al fine di prendere visione ed ottenere copia dei documenti riguardanti l'eventuale trattamento pensionistico, previdenziale o assistenziale e suo ammontare mensile - relativo al periodo 1990-1993 - della sig.ra, deceduta il 15/01/2015 e della sig.ra, deceduta il 19/08/2008.

A sostegno dell'istanza deduceva l'interesse ad ottenere informazioni e documentazioni amministrative la cui conoscenza era necessaria e strettamente indispensabile per tutelare, curare e difendere i propri interessi giuridici.

In particolare il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data 04/01/2016, un avviso dal Tribunale Distrettuale di (.....) mediante il quale gli veniva comunicato che, presso il predetto Tribunale, era stato rinvenuto il testamento del deceduto sig. pubblicato il 03/12/2015, e che, pur essendo stato nominato erede universale nel testamento *de quo*, non era stato citato dal Tribunale nel relativo procedimento successorio, il quale invero si era concluso già nel lontano 1993.

A causa dell'omessa comunicazione della procedura l'intera eredità era stata, nell'anno 1993, devoluta alle sig.re e, sorelle del defunto.

Il ricorrente rileva pertanto - citando la normativa e la giurisprudenza dell'ordinamento giuridico (art. 222 della Legge sulle successioni) - di aver interesse ad ottenere le informazioni richieste per la determinazione necessarie in ordine alle pretese che intende far valere a titolo di danni nei confronti Stato, per essere stato leso nei suoi diritti ereditari.

L'Amministrazione ha negato l'accesso invocando l'art. 16 del Regolamento INPS in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che, in ragione del decesso delle controinteressate, il ricorso non poteva essere alle stesse notificato.

Né, in questo caso, in relazione a dati non sensibili, risalenti nel tempo e di natura esclusivamente patrimoniale, appare ipotizzabile una forma di tutela della riservatezza *post mortem* (a cura di eventuali familiari), diversamente da quanto avviene in relazione a dati di natura strettamente personale qualificabili come sensibili (sulla necessità di un bilanciamento, in questi ultimi casi, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12/06/2012, n. 3459).

Da ciò consegue che il ricorso può essere esaminato nel merito.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del diniego l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, "*salvi i casi previsti dalla legge*".

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia instauranda nei confronti dello Stato

Inoltre, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, altresì, idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Università degli studi di richiesta di accesso al titolo di laurea, ai voti ed alle eventuali "equipollenze" del titolo della Sig.ra deducendo di aver partecipato ad una procedura selettiva nella quale rileva la valutazione dei titoli dei candidati.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che nel caso di specie l'istanza di accesso non appare diretta all'Amministrazione che ha indetto e svolto la procedura concorsuale sicché non è possibile qualificare l'accesso come endoprocedimentale. Da ciò consegue ulteriormente che la Sig.ra, della quale sono chiesti i documenti oggetto dell'istanza, assume la veste di controinteressata.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Sig.a, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Ciò dopo aver ricevuto, nel marzo 2017, un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990 ed aver presentato le proprie osservazioni difensive a riguardo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 18 gennaio 2018 la Commissione, fini della decisione del ricorso, riteneva necessaria la produzione della copia dell'istanza di accesso che il ricorrente aveva dedotto di aver rivolto all'Amministrazione a mezzo pec in data 11/11/2017 (rectius: 02/11/2017) che non risultava allegata al ricorso interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Il ricorrente ha provveduto all'esecuzione dell'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti e suscettibili di ostensione sulla base della normativa primaria o regolamentare, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

La Dott.ssa presentava al Ministero della Giustizia un'istanza diretta alla verifica dei requisiti di moralità, nonché una segnalazione nei confronti dell'Organismo di mediazione S.r.l. denunciandone un comportamento deontologicamente e professionalmente scorretto tenuto nei suoi confronti sia quale mediatore civile e commerciale sia quale di affiliato e responsabile della sede secondaria di tale Organismo.

Richiesto l'accesso agli atti per conoscere l'esito della sua istanza e della sua segnalazione l'istante, deducendo la formazione del silenzio-rigetto, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva in via assorbente che il ricorso essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al S.r.l, soggetto specificamente individuato nell'istanza e nella segnalazione della ricorrente il quale assume la veste di soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL di

FATTO

La Sig.ra ha formulato istanza di accesso all'INAIL di per acquisire la documentazione riguardante la sua pratica relativa alla domanda diretta al riconoscimento di una malattia professionale, chiedendo anche il verbale ispettivo redatto dall'Istituto.

L'INAIL riscontrava l'istanza consegnando la relazione del dott. e la relazione finale del dirigente medico dell'INAIL, mentre negava l'accesso al verbale ispettivo invocando la sottrazione all'accesso di tale documento sulla base dell'art. 14 del Regolamento sull'accesso dell'Istituto, approvato dal Consiglio d'amministrazione in data 13.1.2000.

Avverso il parziale rigetto della sua istanza la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 28 settembre 2017, rilevava che l'Amministrazione resistente aveva genericamente invocato a sostegno del diniego di accesso al verbale ispettivo l'art. 14 del proprio Regolamento che, tuttavia, disciplina in maniera molto articolata i casi di esclusione del diritto di accesso specificamente enucleando gli interessi a tutela dei quali è prevista l'esclusione.

Per quanto sopra, ai fini della decisione del ricorso la Commissione riteneva necessario che l'Amministrazione indicasse specificamente quale caso di esclusione ritenesse sussistente nella fattispecie.

L'INAIL ha trasmesso una nota alla Commissione in cui precisa che ha negato l'accesso al verbale ispettivo espletato ai sensi dell'articolo 24 legge n. 241 del 7/8/1990 e dell'articolo 14, comma 4 lettera h) della Delibera INAIL n. del 13 gennaio 2000.

Nella seduta del 15.11.2017 la Commissione emanava un'articolata ordinanza istruttoria con la quale invitava l'INAIL ad attivare il procedimento di cui all'art. 15 del Regolamento di cui alla Delibera INAIL n. del 13 gennaio 2000 ed a procedere alle comunicazioni ai soggetti controinteressati, interrompendo i termini di legge per la decisione del ricorso.

L'Istituto ha comunicato di aver attivato il procedimento che si è concluso con la concessione dell'accesso agli atti richiesti dalla Sig. ra

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota con cui l'INAIL ha dichiarato di aver consentito l'accesso agli atti richiesti dall'istante, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Signor ha presentato alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso alla copia dei verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento della Marina Militare, relativi alla valutazione (per l'avanzamento al grado di Capitano di Corvetta), dei Tenenti di Vascello, ruolo speciale, corpo Stato Maggiore, per gli anni 1998 e 1999, limitatamente alle parti d'interesse dell'allora Tenente di Vascello, nonché delle motivazioni della sanzione disciplinare inflitta a quest'ultimo, in conseguenza della condanna penale dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale Militare di il 7 ottobre 1997.

A sostegno dell'istanza ha indicato l'interesse a conoscere tali atti per curare e difendere i propri interessi giuridici nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sottoscritto il 12 maggio 2017, per mezzo del quale ha impugnato la mancata promozione a Capitano di Vascello, in esito a procedura di avanzamento a scelta condotta dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare, conclusasi con la promozione dell'odierno controinteressato.

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota alla Commissione comunicando di aver provveduto in data 11/10/2017 a trasmettere l'istanza di accesso al controinteressato e che avrebbe provveduto al rilascio della documentazione richiesta in caso di mancata opposizione nel termine di dieci giorni.

Nella seduta del 19 dicembre 2017 la Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e rilevato che risultava decorso il termine di dieci giorni concesso al controinteressato per poter proporre opposizione, riteneva necessario richiedere chiarimenti in ordine all'avvenuta ostensione o meno della documentazione richiesta, al fine di verificare se, effettivamente, si fosse verificata la cessazione della materia del contendere.

Successivamente il ricorrente ha depositato una nota alla Commissione in cui allega il provvedimento con cui l'Amministrazione fa presente che, nonostante la mancata opposizione del controinteressato, l'accesso non poteva essere consentito rilevando che non erano state irrogate sanzioni disciplinari di stato a carico di e che la sanzione di corpo aveva cessato di produrre effetti

in data 11/2/2004 ed è stata stralciata dal fascicolo personale sulla base della Circolare del 27/1/2001 come (confermata dalla Circolare del 26/2/2004).

Il ricorrente deduce a riguardo l'illegittimità del diniego atteso che, sulla base dei documenti di prassi invocati dall'Amministrazione (punto 8, lett. c della Circolare del 2001), la documentazione, ancorché espunta dal fascicolo personale, deve essere conservata per potere essere utilizzata, ad esempio in caso di contenzioso riguardante *“censure di disparità di trattamento ovvero pregresse procedure di avanzamento”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del diniego l'Amministrazione menziona i propri documenti di prassi che, tuttavia, depongono nel senso indicato dal ricorrente, in ordine alla conservazione “separata” della documentazione richiesta e della sua utilizzabilità in caso di contenzioso.

In tale situazione, atteso che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e rilevato che la controversia instaurata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha ad oggetto la mancata promozione a Capitano di Vascello, in esito a procedura di avanzamento conclusasi con la promozione dell'odierno controinteressato, la Commissione ritiene che l'accesso debba essere garantito.

Infatti, così come l'Amministrazione ha interesse ad utilizzare la documentazione conservata separatamente, analogo diritto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990, deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza, che, peraltro, non è stata neppure invocata dal controinteressato il quale non ha proposto opposizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Sig. ha presentato, alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso con estrazione di copia della relazione trasmessa dall'Amministrazione alla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato introdotto dal ricorrente, in relazione alla fase relativa richiesta cautelare azionata dal ricorrente.

L'Amministrazione, dando atto che la relazione risulta inviata al Consiglio di Stato relativamente alla fase cautelare, ha "differito" l'accesso rilevando che la tale relazione, unitamente alle ulteriori osservazioni e ai documenti, sarebbe stata trasmessa all'istante, per garantire il suo diritto di difesa, con temine per repliche, prima dell'invio del fascicolo al Consiglio di Stato per l'emissione del parere previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. 1199/1971.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, atteso che nell'ambito dei ricorsi amministrativi/contenziosi, così come in tutti i procedimenti amministrativi, deve riconoscersi la vigenza di un principio generale diretto ad assicurare adeguate forme di intervento dell'interessato e la tutela del suo diritto di difesa.

Di conseguenza l'Amministrazione deve consentire all'interessato, a fronte dell'espressa richiesta, la visione di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa la relazione ministeriale depositata al Consiglio di Stato ai fini dell'emissione del parere sulla domanda cautelare.

Né spetta all'Amministrazione valutare la non utilità attuale della richiesta, in considerazione delle facoltà difensive che potranno successivamente essere esercitate dall'interessato alla conclusione dell'istruttoria, sussistendo - comunque - un interesse a conoscere la relazione predisposta e trasmessa

al Consiglio di Stato e da quest'ultimo presa in considerazione per le determinazioni assunte in ordine alla domanda cautelare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.